

CONVOCAZIONE CONSIGLI ED ASSEMBLEE PER I BILANCI

Entro il corrente mese di marzo le società di capitali devono riunire il Consiglio d'Amministrazione per l'approvazione della **bozza di bilancio**, oppure, in alternativa (entro lo stesso termine), il Consiglio deve deliberare il **rinvio della convocazione dell'assemblea** per l'approvazione del bilancio nei sei mesi dalla chiusura dell'esercizio (anziché entro il 30 aprile). A parte le motivazioni <strutturali>, legate all'appartenenza ad un Gruppo (**bilancio consolidato**), o alla dislocazione delle unità operative particolarmente frammentata (e dotate ognuna di autonomia contabile), quest'anno, secondo gran parte della dottrina, la **motivazione straordinaria** che si potrebbe invocare per il differimento di cui sopra è costituita dalla revisione dei Principi contabili nazionali. Il Consiglio, in sede di approvazione della bozza di bilancio, **fissa la data della convocazione dell'assemblea**, o delega l'incombenza al Presidente, nei termini di legge.

PUBBLICITA': NECESSARIE CERTEZZA ED INERENZA

Secondo la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia (sentenza n. 171/14/2017), l'Agenzia delle Entrate **non può disconoscere parzialmente** la deducibilità di **oneri pubblicitari**, sostenuti da un contribuente, invocando l'**antieconomicità** della spesa. In presenza dei requisiti di **certezza ed inerenza**, l'Amministrazione finanziaria non può sostituirsi all'imprenditore, determinando il **budget** di spesa pubblicitaria sostenibile. Solamente per le **spese di rappresentanza** sono previste dal TUIR quote percentuali deducibili fiscalmente, **com misurate ai ricavi**.

SPESE DEI PROFESSIONISTI: IN ARRIVO NOVITA'

Sta per essere approvata una legge, denominata <Statuto del lavoro autonomo>, che apporterà diverse novità (migliorative) riguardo alla **deducibilità dei costi dei lavoratori autonomi**, alcune delle quali addirittura applicabili già nella determinazione del **reddito 2016**. Tra queste ultime, la deducibilità **inte-**

grale di spese di **vitto e alloggio**, sostenute dal lavoratore autonomo, **addebitate analiticamente in fattura al committente** e la facoltà di far sostenere al committente stesso (che potrà dedurle) **tutte** le spese **relative all'esecuzione di un incarico** conferito (non solo, come già previsto, quelle relative a vitto e alloggio, viaggio e trasporto). **Dal 2017**, per la deducibilità delle spese di **aggiornamento e formazione**, sarà introdotto un <teetto> di spesa (deducibile) di **10 mila euro all'anno** (mentre attualmente vi è il limite del 50% di deducibilità del costo sostenuto per la partecipazione ad ogni singolo evento).

NELLO <SPESOMETRO> ALCUNE SPESE <BLACK LIST>

Gli obblighi comunicativi delle operazioni con controparti <black list>, **abrogati** dal periodo d'imposta 2016 (**quadro <BL>**), stando al coordinamento delle varie disposizioni concernenti lo <spesometro>, sono stati però inseriti, almeno **in parte**, nell'**elenco <base>**. Partendo dal presupposto che **non** devono essere **duplicate** le informazioni già portate a **conoscenza** dell'Amministrazione finanziaria, sono **escluse** dall'elenco le **importazioni** e le **esportazioni** di beni, gli **acquisti** e le **cessioni intracomunitarie di beni e servizi**, ma devono essere **inseriti**, nei rapporti con **soggetti extra UE** (ivi compresi quelli residenti o localizzati in paesi <black list>) gli **acquisti** di servizi ed i **servizi prestati**. Poiché non figurano sui modelli INTRA, devono essere indicate nello <spesometro> anche tutte le prestazioni di servizi, **diverse da quelle generiche** (esempio, quelle previste dall'art. 7-*quater* del D.P.R. n. 633/1972), prestate e ricevute, con controparti sia soggetti <black list>, sia non <black list>.

PENALE: OMESSO PAGAMENTO DI RITENUTE

Riguardo alla rilevanza **penale** del **mancato pagamento di ritenute** (oltre 200 mila euro), il **termine per adempiere** (ed evitare conseguenze penali) dipende dalla circostanza che il provvedimento fosse, o meno, **in corso al 22.10.2015**. Nel **primo caso**, per beneficiare della <non punibilità>, si può provvedere fino alla **sentenza definitiva**; nel secondo caso,

per effetto dell'entrata in vigore del D. Lgs. n. 158/2015, il termine è costituito dall'**inizio del dibattimento**. A confermarlo è la sentenza della Cassazione, sezione IV penale, n. 11417 del 9.3.2017. Tale principio, secondo la dottrina prevalente (Sole-24 ore del 10.3.2017), è applicabile **anche** al reato di **omesso versamento dell'IVA** e per indebite **compensazioni**.

IN ARRIVO GLI INDICI DI <AFFIDABILITA' FISCALE>

Tra pochi giorni sarà reso noto il disegno di legge che prevede la **sostituzione**, a partire dal periodo d'imposta 2017, degli <studi di settore> con gli <indici sintetici di affidabilità fiscale>. Questi ultimi **non** saranno **strumento di accertamento**, bensì di riconoscimento di <affidabilità fiscale>, che si concretizzerà, nei casi di maggiore merito, nell'**esclusione dall'accertamento** o nella **riduzione dei termini** per emetterlo. Nel corso del 2017 saranno perfezionati 70 <indicatori>, che interesseranno 1,4 milioni di contribuenti, ed entro l'anno successivo i restanti 80.

VERIFICHE FISCALI E SEGRETO PROFESSIONALE

Riguardo al <segreto professionale>, ai **dottori commercialisti** è riconosciuta facoltà di <astenersi dal deporre> per effetto dell'art. 5 del D. Lgs. n. 139/2005. Sono **escluse** le ipotesi di attività di **revisione e certificazione obbligatorie di contabilità** e di **bilanci**, nonché quelle relative alle funzioni di **sindaco** o **revisore di società od enti**. In sede di **accesso nei locali**, destinati all'esercizio della professione, da parte di organi di polizia tributaria, è necessaria l'**autorizzazione del procuratore della Repubblica**: - per procedere a perquisizioni personali ed all'apertura coattiva di pieghi sigillati, borse, casaforti, mobili, ripostigli e simili; - per l'esame di **documenti** e la **richiesta di notizie** relativamente ai quali è eccepito il **segreto professionale**. La violazione del segreto professionale è **penalmente sanzionata** in capo al professionista (art. 622 del Codice penale, reclusione fino ad un anno e multa da 31 a 516 euro), che riveli, **senza giusta cau-**

sa, il segreto di cui ha avuto notizia **in ragione del proprio stato o ufficio**, ovvero lo impiega a proprio od altrui profitto, se dal fatto può derivare nocumento. A seguito della violazione del segreto professionale potrebbero essere inoltre applicate **sanzioni disciplinari**, se previste dall'**ordinamento professionale**. Pare quindi evidente che, **in sede di verifica fiscale**, il **commercialista** sia tenuto ad **opporre il segreto professionale** nel caso in cui i **controlli** si estendano ai **documenti dei suoi clienti**, salvo, appunto, **l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria**. Come ha chiarito la Cassazione a Sezioni Unite (sentenza n. 8587 del 2.5.2016), l'eventuale **illegittimità del provvedimento** di autorizzazione può essere **impugnato** davanti al **giudice tributario**, se a seguito dell'autorizzazione è stato emanato l'atto impositivo, o davanti al **giudice ordinario**, negli altri casi. Altra qualificata giurisprudenza ha invece escluso, comunque, la giurisdizione del giudice amministrativo.

SOGGETTI ISCRITTI ALL'<AIRE> ATTIVITA' DI CONTROLLO

In attuazione del <Collegato alla Finanziaria 2017> (Legge n. 193/2016), per effetto delle modifiche apportate all'art. 83 del D.L. n. 112/2008, i Comuni devono inviare all'Agenzia delle Entrate i dati di coloro che hanno **richiesto l'iscrizione all'<AIRE>** (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero), entro 6 mesi da tale richiesta, con le modalità previste dal provvedimento 3.3.2017, emanato dall'Agenzia. Lo scopo è quello di consentire la formazione di **liste selettive per controllare le attività finanziarie/investimenti patrimoniali esteri non dichiarati** e verificare che il **richiedente abbia effettivamente cessato la residenza in Italia**. In fase di prima attuazione del provvedimento saranno comunicati anche gli elenchi di coloro che hanno richiesto l'iscrizione alla predetta anagrafe **a partire dall'1.1.2010**. I criteri che utilizzerà l'Agenzia per formare le predette liste selettive sono quelli che fanno **ipotizzare la permanenza dei cittadini in Italia**, nonostante il trasferimento (formale) all'estero, come ad esempio: - **residenza dichiarata** in uno Stato/territorio a **fiscalità privilegiata**, di cui al D.M. 4.5.1999; - **movimenti di capitale** da/verso l'estero, trasmessi dagli operatori finanziari nell'ambito del monitoraggio fiscale (D.L. n. 167/1990); - **residenza in Italia del nucleo familiare** del contribuente; - **utenze elettriche, idriche, del gas e telefoniche attive**; - rilevanti **partecipazioni** in società residenti di persone o a ristretta base azionaria; - titolarità di **cariche sociali** in società residenti; - **informazioni** trasmesse dai sostituti d'imposta con la Certificazione Unica/mod. 770; - informazioni acquisite tramite lo **<spesometro>**. Qualora emergano criticità, che facciano ritenere il contribuente residente in Italia (nonostante la sua iscrizione all'<AIRE>), la conseguenza più grave è la **tassazione (in Italia) dei redditi da lui prodotti anche all'estero**.

DIRITTO ALLA PROVVISORIE: OBBLIGO DI ISCRIZIONE AL RUOLO

Il Tribunale di Ravenna, con una sentenza del 15.9.2016, ha stabilito che, **ai fini** dello svolgimento dell'**attività di intermediazione** nella vendita di **quote societarie**, prerequisite necessario è l'**iscrizione** nella corretta sezione sub <d> del **ruolo** di cui all'art. 3, comma II, del D.M. n. 452/1990 (sezione, non solo dedicata all'intermediazione di servizi, ma anche **<residuale>**, cioè per coloro che non trovano collocazione in una delle sezioni precedenti). Poiché, nel caso di specie, **manca tale requisito, non** è stato riconosciuto all'intermediario (una società) il diritto a **percepire la provvigione**. Tra l'altro, l'art. 2, comma IV, della Legge n. 39/1989, prevede che l'iscrizione al ruolo debba essere richiesta **anche se** <l'attività viene esercitata in modo **occasionale o discontinuo**>.

PRINCIPIO DI DERIVAZIONE E SUPER AMMORTAMENTI

Con l'introduzione del principio di **<derivazione rafforzata>**, per i soggetti, diversi dalle <micro imprese>, che redigono il bilancio in base alle disposizioni del Codice Civile (art. 83 del TUIR, come modificato dal D.L. n. 244/2016), è d'obbligo qualche avvertenza relativamente alla disciplina degli ammortamenti e dei **<super ammortamenti>** (art. 1, commi 91 e seguenti, Legge n. 208/2015). In par-

icolare, nel caso di **pagamento differito**, rispetto alle normali condizioni di mercato, il cespite deve essere **iscritto in bilancio al valore attualizzato**. Conseguentemente, anche il **valore fiscale** del cespite e le relative **quote d'ammortamento**, così come il calcolo della <maggiorazione>, si baseranno sul valore così iscritto in bilancio.

MERCATO FINANZIARIO		
	15/03/17	08/03/17
EURIBOR		
3 mesi	-0,334	-0,334
6 mesi	-0,244	-0,244
1 anno	-0,112	-0,113
CAMBI	15/03/17	08/03/17
Euro - USD	1,0622	1,0556
Euro - yen	121,77	120,65
SPREAD	15/03/17	08/03/17
Btp vs BUND 10 years	186,8	189,8

Alcuni nostri servizi:

- RATING
- FINANZA AGEVOLATA
- CROWDFUNDING
- LEGGE N. 231/2001
- PATENT BOX
- CONSULENZA PATRIMONI FAMILIARI
- VALUTAZIONE "IMPAIRMENT TEST"
- NOMAD PER QUOTAZIONE <A.I.M.>
- ATTIVITA' FIDUCIARIA
- BILANCI CONSOLIDATI
- OBBLIGAZIONI PARTECIPATIVE E MINI BOND

Lingue estere:

- INGLESE
- FRANCESE
- SPAGNOLO

Questa pubblicazione riporta riflessioni, valutazioni e notizie su temi fiscali, economici e legali, inerenti l'attività di avvocato e commercialista. I vari argomenti sono affrontati e risolti su basi assolutamente generali, senza poter tenere conto delle specificità che ogni singolo caso concreto inevitabilmente presenta. Le informazioni qui riportate non intendono pertanto offrire alcuna indicazione immediatamente applicabile, né in alcun modo sostituire il rapporto professionista-cliente. Per queste ragioni, in relazione ad ogni caso concreto, si raccomanda di chiedere parere al proprio professionista di riferimento, prima di mettere in pratica qualsiasi indicazione qui pubblicata.